



Prefettura di Pavia

Protocollo a margine
Allegati

Pavia, data del protocollo

Al Sig. Presidente della Comunità Montana
dell'Oltrepò Pavese

VARZI

Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni della Provincia
LORO SEDI

e.p.c.

Al Sig. Questore di

PAVIA

Al Sig. Comandante Provinciale
Arma dei Carabinieri di

PAVIA

Al Sig. Comandante Provinciale
Guardia di Finanza di

PAVIA

Oggetto: Emergenza Peste Suina Africana (PSA) – Circolare n. 1195 del 18.01.2022 – Dispositivo adottato dal Ministero della Salute e Ordinanza della Regione Lombardia n. 859 del 21.01.2022. Misure urgenti per la prevenzione e il controllo.

Per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, si trasmettono la circolare emanata dal Ministero della Salute e l'Ordinanza della Regione Lombardia, contenente nuove disposizioni in riferimento all'emergenza della peste Suina Africana.

IL PREFETTO
Marnella



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E
DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio 3

Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed
emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi

Registro - Classif. I. l. a. e/2022/4

Assessorati alla Sanità Servizi Veterinari

Coordinamento regionale dei Servizi veterinari
regionali

m.brichese@regione.veneto.it

MiPAAF - Dipartimento delle politiche europee e
internazionali e dello sviluppo rurale

dipec.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it
f.bongiovanni@politicheagricole.it

Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale per il Patrimonio
Naturalistico

dupre.eugenio@minambiente.it
PNA@pec.minambiente.it

Ministero dell'Interno

gabinetto.ministro@pec.interno.it

IZZSS

CEREP c/o IZS Umbria e Marche
protocollo.izsum@legalmail.it

COVEPI c/o IZS Abruzzo e Molise
protocollo@pec.izs.it

ISPRA protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Istituto Superiore di Sanità

Stato Maggiore della Difesa
Ispettorato Generale della Sanità Militare
stamadifesa@postacert.difesa.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dip. Protezione civile
protezionecivile@pec.governo.it
marco.leonardi@protezionecivile.it

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993

Direttore dell'Ufficio 3: Dott. Luigi Ruocco - l.ruocco@sanita.it - dogr@postacert.sanita.it tel. 06.59946755

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
massimo.friano@carabinieri.it

Comando Carabinieri per la tutela della Salute

Comando Carabinieri Organizzazione per la
Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare
carabinieri@carabinieri.it
carabinieri@pcc.carabinieri.it

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Comando Generale della Guardia di Finanza
rm0010990p@pec.gdf.it

Segretariato generale Ufficio 3

DGSAF Ufficio 1, 2, 6 e 8

DGISAN Ufficio 2

Associazioni di categoria settore suinicolo

FNOVI - ANMVI - SIVEMP

LORO SEDI

Oggetto: Peste suina africana (PSA) - Dispositivo del Direttore Generale della sanità animale e dei
farmaci veterinari del 18 gennaio 2022.

Si trasmette in allegato alle SS.LL. il Dispositivo DGSAF adottato dal Direttore Generale Dr.
Pierdavide Lecchini il 18 gennaio 2022 recante "Misure di controllo e prevenzione della diffusione
della Peste suina africana". Il presente dispositivo sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero
della Salute nella sezione "Trova norme".

Si prega di dare massima diffusione alla presente e si porgono cordiali saluti.

Il Direttore dell'Ufficio 3
Dott. Luigi Ruocco
*f.to Luigi Ruocco**



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio 3

Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi

Registro - Classif. I.I.A.C./2022/4
Allegati:

Oggetto: Misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - "normativa in materia di sanità animale" ed, in particolare, l'art. 70;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed, in particolare, l'articolo 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'articolo 9, paragrafi 2, 3, e 4 del Regolamento delegato (UE) 2020/689, l'autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;

Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 concernente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 che individua le autorità competenti designate ad effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori elencati ed, in particolare, il comma 7 che con riferimento al settore della sanità animale di cui al comma 1, lettere c) ed e) stabilisce che il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 4, punto 55) del Regolamento (UE) 2016/429, è l'Autorità centrale responsabile dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28.03.2013 recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute tra cui il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche ed integrazioni della Commissione del 7 aprile 2021 che stabilisce misure speciali di controllo per la Peste suina africana;

Visto il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico pubblicato sulla pagina dedicata alla risposta alle emergenze del Portale del Ministero della salute;

Visto il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la Peste suina africana per il 2022 inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento (UE)

* Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12.2000 n. 445 e del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 e norme colleganti, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Direttori dell'Ufficio 3: Dott. Luigi Ruocco - Luocco@sanita.it - dgsm@postacert.sanita.it tel. 06.59946755

2016/429 e successivi regolamenti derivati, ed il Manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21 aprile 2021;

Tenuto conto che il Centro di Referenza nazionale per le pesti suine (CEREP presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche (IZSUM) il giorno 7 gennaio c.a. ha confermato la presenza del virus di Peste suina africana (PSA) in una carcassa di cinghiale rinvenuta nel Comune di Ovada, in provincia di Alessandria e che successivamente sono stati confermati altri casi nella stessa provincia di Alessandria e nelle Province di Genova;

Considerato che la Peste Suina Africana è una malattia infettiva virale trasmissibile che colpisce i suini domestici detenuti e cinghiali selvatici e che ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/429 "normativa in materia di sanità animale" come integrato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, è categorizzata come una malattia di categoria A che, quindi non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;

Tenuto conto che la Peste suina africana può avere gravi ripercussioni sulla salute della popolazione animale interessata e sulla redditività del settore zootecnico suinicolo, incidendo in modo significativo sulla produttività del settore agricolo a causa di perdite sia dirette che indirette con possibili gravi ripercussioni economiche in relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini vivi e dei relativi prodotti derivati all'interno dell'Unione e nell'export;

Visto il dispositivo dirigenziale prot. n. 0000583-11/01/2022- DGSAFMDS-P con il quale è stata istituita la zona infetta ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1 del Regolamento delegato (UE) 2020/687;

Visto il resoconto prot. DGSAF N. 393 del 10/01/2022 della riunione tenutasi in data 07/01/2022 del gruppo operativo degli esperti, di cui all'articolo 43, par 2, lett. d, iii) del Regolamento (UE) 2016/429, istituito con decreto del Direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute (Nota prot. N. 17113 del 16 luglio 2021);

Visto il verbale prot. DGSAF N. 604 del 11/01/2022 della riunione l'Unità centrale di crisi (UCC), come regolamentata dall'articolo 5, del DPR n. 44 del 28.03.2013, tenutasi il 10/01/2022, in cui si è preso atto e approvate le valutazioni e indicazioni presenti nel resoconto della riunione del Gruppo operativo degli esperti che ha collegialmente deliberato;

Vista l'Ordinanza del Ministro della salute di intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 13 gennaio 2022 concernente misure urgenti per il controllo della diffusione della Peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici (GU serie generale numero 10 del 14/01/2022);

Vista la Decisione di esecuzione (UE) 2022/62 della Commissione del 14 gennaio 2022 relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Italia;

Sentiti il Centro di Referenza nazionale per le pesti suine (CEREP presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche (IZSUM) e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per gli aspetti di rispettiva competenza,

DISPONE

* Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12.2000 n. 445 e del D.Lgs 07.03.2005 n. 82 e come collegato, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
Direttore dell'Ufficio 3: Dott. Luigi Ruocco - lrucce@sanita.it - dgsm@postacert.sanita.it tel. 06.59946753

Articolo 1
(Misure di controllo nella zona infetta)

1. Nella zona infetta, di cui al dispositivo dirigenziale prot. DGSAF N. 583 del 11/01/2022 e successive modifiche apportate in funzione dell'evoluzione della situazione epidemiologica, in conformità agli articoli 63 paragrafo 2, 64 e 65 del Regolamento delegato (UE) 2020/687 e alle disposizioni previste per la zona soggetta a restrizioni II di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, si applicano le seguenti misure:

a) Suini selvatici:

- i. divieto di attività venatoria di qualsiasi tipologia e di tutte le attività all'aperto così come previsto nell'Ordinanza del Ministro della salute di intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 13 gennaio 2022. L'autorizzazione in deroga alla caccia di selezione di cui all'articolo 1, secondo capoverso dell'OM citata, è subordinata all'emanazione di un successivo dispositivo dirigenziale concernente l'indicazione di specifiche istruzioni di biosicurezza per la riduzione del rischio di diffusione della malattia;
- ii. ricerca attiva delle carcasse di suini selvatici a partire dalle zone immediatamente esterne ai confini della zona infetta in senso centripeto secondo le procedure predisposte dalle regioni in conformità a quanto previsto dal piano nazionale di sorveglianza e dal Manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici;
- iii. gestione e smaltimento di tutte le carcasse ritrovate nel territorio della zona infetta, e degli animali moribondi eventualmente abbattuti in loco, secondo procedure di biosicurezza così come previsto nel Manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici;
- iv. divieto di movimentazione al di fuori della zona infetta di carne e prodotti a base di carne, di trofei e ogni altro prodotto che sia stato ottenuto da suini selvatici cacciati o comunque macellati;
- v. i CRAS, in caso di intervento su suini selvatici in difficoltà, hanno l'obbligo di informare preliminarmente i Servizi veterinari territorialmente competenti.

b) Suini detenuti (inclusi i cinghiali):

- i. censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suini detenuti ed immediato aggiornamento della BDN sulla base delle informazioni anagrafiche verificate, tra cui la geolocalizzazione, l'orientamento produttivo, il numero di capi presenti. Detta attività deve comprendere anche l'individuazione di ogni struttura non registrata in BDN che detenga, anche temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, cinghiali;
- ii. macellazione immediata dei suini detenuti all'interno di allevamenti bradi e semibradi e allevamenti misti che detengono suini, cinghiali o loro meticcii e divieto di ripopolamento per 6 mesi dalla data del presente dispositivo;
- iii. macellazione immediata dei suini detenuti all'interno degli allevamenti familiari previa visita clinica e sotto controllo ufficiale e divieto di ripopolamento per 6 mesi dalla data del presente dispositivo;
- iv. programmazione delle macellazioni dei suini presenti negli allevamenti di tipo commerciale e divieto di riproduzione e di ripopolamento per 6 mesi dalla data del presente dispositivo;
- v. esecuzione del controllo virologico di tutti i suini morti e dei casi sospetti come definiti dall'art. 9, paragrafo 1, Regolamento delegato (UE) 2020/689;

- vi. qualora si rendano necessari trattamenti terapeutici sui suini, l'operatore dovrà darne comunicazione al veterinario libero professionista, che valuterà con il Servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente la necessità di effettuare prima del trattamento il prelievo di sangue per escludere la presenza del virus.
 - vii. allo scadere dei 6 mesi dal divieto di ripopolamento di cui ai punti iii e iv, valutata la situazione epidemiologica esistente, sarà possibile il ripopolamento degli allevamenti previa verifica da parte dei servizi veterinari competenti dell'adozione di misure di biosicurezza di cui all'Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e dei livelli di biosicurezza attraverso la compilazione delle apposite check list nel sistema Classyfarm.it;
 - viii. divieto di movimentazione di suini detenuti in stabilimenti siti in zona infetta ad eccezione della movimentazione finalizzata alla macellazione che dovrà avvenire in vincolo e previa autorizzazione dei Servizi veterinari competenti;
 - ix. divieto di movimentazione di suini detenuti da e verso la zona infetta ai sensi dell'art. 9 paragrafo 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;
 - x. divieto di movimentazione di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti nella zona infetta al di fuori di tale zona ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;
 - xi. divieto di movimentazione di partite di sottoprodotti di origine animale ottenute da suini detenuti nella zona infetta al di fuori di tale zona ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;
 - xii. divieto di movimentazione di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nella zona infetta al di fuori di tale zona ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.
2. In deroga ai divieti di cui al comma 1, lettera b), punti da ix a xii le regioni territorialmente competenti, su richiesta, possono autorizzare le movimentazioni secondo le condizioni generali e specifiche previste dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.
 3. Il Ministero della salute nell'ambito dell'Unità di Crisi Centrale (UCC), sulla base della valutazione della situazione epidemiologica, può individuare condizioni ulteriori per la concessione delle deroghe di cui al comma 2 o valutare la necessità di non concedere una o più deroghe per un determinato periodo di tempo.
 4. Nell'ambito dell'UCC, acquisito il parere del Gruppo operativo degli esperti, si definiscono i criteri e le modalità per l'installazione di barriere artificiali (reti), ivi compresa l'individuazione delle zone da delimitare e le successive azioni da porre in essere nell'ambito della strategia di eradicazione, conformemente a quanto previsto nel Manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici.

Articolo 2

(Misure di controllo nell'area confinante con la zona infetta)

1. Nei territori compresi nell'area di 10 Km confinante con la zona infetta, in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, le regioni applicano le seguenti misure:
 - a) rafforzamento della sorveglianza anche attraverso la programmazione dell'attività di ricerca attiva delle carcasse di suini selvatici;
 - b) regolamentazione dell'attività venatoria e delle altre attività all'aperto di natura agro-silvo-pastorale limitando al massimo il disturbo ai suini selvatici col fine di ridurre la mobilità;
 - c) censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suini ed immediato aggiornamento della BDN sulla base delle informazioni anagrafiche verificate, tra cui la geolocalizzazione,

* Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12.2006 n. 445 e del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Direttore dell'Ufficio 3: Dott. Luigi Ruocco - luirucco@aspsanita.it - dgasps@aspsanita.it tel. 06.59946755

- l'orientamento produttivo, il numero di capi presenti. Detta attività deve comprendere anche l'individuazione di ogni struttura non registrata in BDN che detenga, anche temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, cinghiali;
- d) divieto di movimentazione diversa da quella finalizzata alla macellazione di cinghiali catturati in aree protette e in altri istituti faunistici;
 - e) esecuzione puntuale del controllo virologico di tutti i verri e le scrofe morti, dei casi sospetti come definiti dall' art. 9, paragrafo 1, Regolamento delegato (UE) 2020/689 e dei suini appartenenti alle altre categorie limitatamente ai soggetti con peso maggiore di 20kg morti il sabato e la domenica;
 - f) qualora si rendano necessari nuovi trattamenti terapeutici sui suini non già precedentemente pianificati, l'operatore dovrà darne comunicazione al veterinario libero professionista, che valuterà con il Servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente la necessità di effettuare prima del trattamento il prelievo di sangue per escludere la presenza del virus;
 - g) adozione di misure di biosicurezza rafforzate negli stabilimenti così come previsto dall'Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e verifica dei livelli di biosicurezza di tutti gli allevamenti, dando priorità a quelli di tipologia "semibrado", attraverso la compilazione delle apposite check list nel sistema Classyfarm.it. In caso di riscontro di non conformità i Servizi veterinari della ASL territorialmente competente, fatta salva l'adozione di specifici provvedimenti sanzionatori, prescrivono modalità e tempi per la risoluzione delle non conformità. Se l'operatore non adempie alle prescrizioni si provvede alla macellazione dei suini detenuti ed al divieto di ripopolamento fino a risoluzione delle stesse;
 - h) i suini detenuti in allevamenti di tipologia "semibrado" compresi i cinghiali detenuti, laddove i Servizi veterinari della ASL territorialmente competente verificano l'assenza di strutture che garantiscono l'effettiva separazione con i suini selvatici a vita libera in ogni forma di recinzione, sono trasferiti e trattenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora ciò non sia realizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, si provvede alla macellazione ed al divieto di ripopolamento fino alla risoluzione delle carenze riscontrate;
 - i) rafforzamento della vigilanza sulle movimentazioni dei suini e inserimento dell'obbligo di validazione del Modello 4 da parte del Servizio veterinario della ASL territorialmente competente;
 - j) macellazione tempestiva dei suini detenuti negli allevamenti familiari e divieto di ripopolamento fino alla revoca della zona infetta;
 - k) divieto di movimentazione di suini detenuti al di fuori dalla zona ai sensi dell'art. 9 paragrafo 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, lettera k), le regioni, su richiesta, possono autorizzare le movimentazioni secondo le condizioni generali e specifiche previste dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.
 3. Il Ministero della salute nell'ambito dell'Unità di Crisi Centrale, sulla base della valutazione della situazione epidemiologica, può individuare condizioni ulteriori per la concessione delle deroghe di cui al comma 2 o valutare la necessità di non concedere una o più deroghe per un determinato periodo di tempo.
 4. Le regioni interessate dall'area infetta, limitatamente alla parte indenne, e le regioni confinanti con l'area infetta, in riferimento alla regolamentazione dell'attività venatoria, possono disporre la sospensione dell'attività venatoria vagante con l'ausilio del cane, dell'attività venatoria collettiva (braccata e girata) al cinghiale e dell'attività di controllo della specie cinghiale eseguita in modalità collettiva.
 5. Fatte salve le misure di cui all'art. 3 del presente dispositivo, le regioni interessate dalla zona infetta, limitatamente alla parte indenne, e le regioni confinanti con l'area infetta dispongono

* Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12.2000 n. 445 e del D.Lgs 07.03.2005 n. 82 e norme collegate, che costituisce il testo autentico e la firma autografa.

Diruttore dell'Ufficio 3: Dott. Luigi Ruocco - l.ruocco@gabinetto.it - dir3@postacert.sanita.it tel. 06.59946755

almeno le misure di cui ai punti g), h) e j) di cui al comma 1. Ulteriori eventuali misure possono essere adottate previo coordinamento nell'ambito dell'Unità Centrale di Crisi, al fine di garantirne uniforme e immediata adozione.

Articolo 3

(Misure di controllo sull'intero territorio nazionale)

1. Sull'intero territorio nazionale le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano applicano le seguenti misure:
 - a) censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suini ed immediato aggiornamento della BDN sulla base delle informazioni anagrafiche verificate, tra cui la geolocalizzazione, l'orientamento produttivo, il numero di capi presenti. Detta attività deve comprendere anche l'individuazione di stabilimenti non registrati in BDN che detengono, anche temporaneamente e/o a qualsiasi titolo cinghiali;
 - b) divieto di movimentazione di cinghiali catturati presenti in aree protette e negli altri istituti faunistici diversa da quella finalizzata alla macellazione;
 - c) verifica dei livelli di biosicurezza degli allevamenti, dando priorità a quelli di tipologia "semibrado", attraverso la compilazione delle apposite check list nel sistema Classyfarm.it. In caso di riscontro di non conformità i Servizi veterinari della ASL territorialmente competente, fatta salva l'adozione di specifici provvedimenti sanzionatori, prescrivono modalità e tempi per la risoluzione delle non conformità. Se l'operatore non adempie alle prescrizioni si provvede alla macellazione dei suini detenuti ed al divieto di ripopolamento fino a risoluzione delle stesse. Con successivo dispositivo del Ministero della salute sarà concordata la programmazione di detta verifica, fermi restando i livelli già stabiliti nel piano di sorveglianza nazionale;
 - d) Obbligo di recinzione degli allevamenti della tipologia "semibrado" ed identificazione individuale di tutti i riproduttori ivi presenti.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano garantiscono il controllo virologico di tutte le carcasse di suini selvatici ritrovati sul proprio territorio e fatti salvi gli obiettivi minimi previsti dal vigente Piano nazionale di sorveglianza della Peste suina africana, il controllo virologico di tutti i suini morti negli allevamenti familiari e semibradi presenti nel territorio di competenza.

Articolo 4

(Attuazione e verifica delle misure e possibilità di delega)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per il tramite dei Servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti assicurano l'attuazione e la verifica delle misure di cui agli articoli 1, 2 e 3.
2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo le ASL territorialmente competenti, sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di appartenenza, possono delegare espressamente specifici compiti a veterinari non ufficiali (veterinari aziendali e liberi professionisti).
3. Per l'attuazione delle, delle misure di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), punto ii, ed articolo 2, comma 1, lettera a), le ASL territorialmente competenti, sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di appartenenza, possono avvalersi di personale delle Forze dell'ordine, delle Associazioni venatorie e di volontariato e di persone fisiche o giuridiche formalmente incaricate.

* Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12.2008 n. 445 e del D.Lgs 07.03.2005 n. 82 e norme collegate, che costituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Direttore dell'Ufficio 3: Dott. Luigi Ruocco - l.ruocco@sanita.it - dsan@postscript.sanita.it tel. 06.59946755

4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono incaricare persone fisiche o giuridiche per lo svolgimento dei compiti connessi al reperimento ed installazione delle reti.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, direttamente o per il tramite delle ASL territorialmente competenti, nei casi di cui ai commi 3 e 4, verificano e assicurano che le persone fisiche o giuridiche delegate posseggono le competenze, gli strumenti e le infrastrutture necessarie ad eseguire i compiti assegnati e, nel caso, provvedono a fornire tutte le ulteriori informazioni utili.

Articolo 5 (Flussi informativi)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per il tramite dei Servizi veterinari territorialmente competenti, provvedono alla verifica tempestiva della registrazione e dell'aggiornamento dei dati relativi all'anagrafe e alla sorveglianza passiva e delle altre informazioni pertinenti nei rispettivi applicativi del portale VETINFO (BDN, SINVSA, SANAN e SIMAN), al fine di consentire il costante monitoraggio dell'avanzamento del fronte epidemico e la verifica dell'attuazione delle misure adottate nella zona infetta, nell'area confinante con la zona infetta e nel restante territorio nazionale.
2. Nella zona infetta i Servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti identificano come sospetto ogni carcassa di cinghiale e le carcasse di suino domestico in caso di anomalo aumento della mortalità o lesioni e sintomi riferibili al PSA, al fine dell'alimentazione dei sistemi informativi SINVSA e SIMAN.
3. In caso di positività ai test biomolecolari riscontrata sui campioni prelevati dalle carcasse di cui al comma 2 presso i laboratori degli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio, non è necessario l'invio dei campioni al Centro di Referenza CEREP e i Servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti procedono direttamente alla conferma di caso o focolaio secondario di PSA.
4. Fuori dalla zona infetta i Servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti identificano come sospetto, e lo registrano come tale in SIMAN e SINVSA, solo le carcasse di suino selvatico o domestico che presentino sintomi o lesioni riferibili a PSA, e i campioni prelevati in queste circostanze devono essere prontamente inviati al CEREP senza aspettare l'esito dei test dell'IZS competente per territorio. In caso di positività i Servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti procedono direttamente alla conferma di caso o focolaio primario di PSA. In caso di assenza di lesioni o sintomi riferibili a PSA, il campionamento deve essere registrato unicamente nel sistema SINVSA, utilizzando il motivo di campionamento riferito alla sorveglianza passiva, e i campioni sono processati esclusivamente dagli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio. In caso di positività, i campioni devono essere inviati al CEREP per la conferma. In tal caso, in attesa della conferma del CEREP, la positività in prima istanza viene comunicata alla ASL ai fini dell'inserimento del sospetto in SIMAN e in SINVSA viene registrato l'esito diagnostico finale.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano i cui territori sono inclusi nella zona infetta e nella zona di cui all'articolo 2, relazionano settimanalmente sull'attività di ricerca attiva delle carcasse di cui all'art. 1 comma 1 lettera a), punto ii e art. 2 comma 1, lettera a), inviando all'indirizzo mail emergenza.vet-pestisuine@sanita.it e trasmettendo almeno le seguenti informazioni:
 - a) programmazione settimanale delle battute di ricerca;
 - b) rendicontazione settimanale delle battute effettivamente realizzate, evidenziando il livello di conformità rispetto alla programmazione (stato di avanzamento delle attività) comprendente le modalità operative e personale coinvolto ed il numero e caratteristiche delle carcasse ritrovate.

⁴ Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12.2000 n. 445 e del D.Lgs 07.03.2005 n. 52 e norme collegate, che ne riproduce il testo cartaceo e la firma autografa.

Articolo 6
(Durata delle misure e disposizioni transitorie)

1. Il presente dispositivo si applica a far data dalla sua pubblicazione sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it nella sezione "Trovanorme";
2. Le disposizioni del presente dispositivo sono aggiornate in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica che ne ha reso necessaria l'adozione.



IL DIRETTORE GENERALE
***Dott. Pierdavide Leuchini**

Roma,

Gabinetto Ministro - ARCHIVIO DI GABINETTO - Prot. Uscita N.0003665 del 18/01/2022

* Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12.2003 n. 445 e del D.Lgs 07.03.2005 n. 82 o norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Direttore dell'Ufficio 3: Dott. Luigi Ruocco - luooco@minis.it - luooco@postcert.minis.it tel. 06.59946755



Regione Lombardia

DECRETO N. 859

Del 21/01/2022

Identificativo Atto n. 295

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Oggetto

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 117 COMMA 1 DEL
D.LGS. 112/1998. MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLA
DIFFUSIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL PRESIDENTE

VISTI:

- gli articoli 32, 117, secondo comma, lettera q), e 118 della Costituzione;
- il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
- l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
- il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanità animale» e, in particolare, l'art. 70;
- il regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, e, in particolare, l'art. 65 che stabilisce che al fine di evitare la diffusione delle malattie di categoria A l'autorità competente può regolamentare l'attività venatoria e le altre attività all'aperto;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche ed integrazioni della Commissione del 7 aprile 2021 che stabilisce misure speciali di controllo per la Peste suina africana applicabili per un periodo limitato nelle zone di protezione, sorveglianza, ulteriormente limitate e infette stabilite dall'autorità competente dello Stato membro interessato ai suini domestici detenuti e selvatici e ai prodotti ottenuti da suini, ulteriori rispetto a quelle applicabili ai sensi degli articoli 21, paragrafo 1, e 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687;
- il vigente Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico pubblicato sull'apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della salute dedicata alla risposta alle emergenze;



Regione Lombardia

- il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la Peste suina africana per il 2022 inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) 2016/429 e successivi regolamenti derivati, e il Manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21 aprile 2021;

VISTI altresì:

- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e, in particolare, l'art. 18 nel quale vengono indicate le specie cacciabili e i periodi di attività venatoria e viene demandata alle Regioni l'approvazione del calendario venatorio per i territori di competenza, nonché l'art. 19 relativo all'attività di controllo della fauna selvatica;
- la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale disciplina dell'attività venatoria" e, in particolare, l'art. 41 che dispone che il presidente della Giunta regionale possa vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'allegato C (articolo 40, specie e periodi previsti dall'art. 18, comma 1, della legge n. 157/92) per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità;
- la legge regionale 2 agosto 2004, n. 17 "Calendario venatorio regionale";
- il regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16 "Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della L.R. 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";
- la deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 2021, n. 5169 "Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2021/22";
- il decreto del competente Dirigente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi n. 72 dell'11 gennaio 2022 "Sospensione dell'esercizio venatorio nel territorio della provincia di Pavia a prevenzione dell'insorgenza di focolai di Peste suina africana (PSA) nei cinghiali";



Regione Lombardia

RICHIAMATI:

- l'articolo 117, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le Regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;
- l'articolo 32, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;

PRESO ATTO che, in data 7 gennaio 2021, il Centro di referenza nazionale per le pesti suine (CEREP) dell'Istituto zooprofilattico sperimentale Umbria e Marche (IZSUM) ha confermato la presenza del virus di Peste suina africana (PSA) in una carcassa di cinghiale rinvenuta nel Comune di Ovada in Provincia di Alessandria, il cui genotipo coinvolto è il genotipo 2, attualmente circolante in Europa, e che successivamente sono stati confermati altri due casi in due carcasse rinvenute rispettivamente una a circa 20 km dalla prima, nel Comune di Fraconalto (AL) e l'altra nel Comune di Isola del Cantone (GE);

CONSIDERATO che la Peste suina africana è una malattia virale infettiva trasmissibile che colpisce i suini domestici detenuti e i cinghiali selvatici e che ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2016/429 «normativa in materia di sanità animale» come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, è categorizzata come una malattia di categoria A che non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;

TENUTO CONTO che la Peste suina africana può avere gravi ripercussioni sulla salute della popolazione animale interessata e sulla redditività del settore zootecnico suinicolo, incidendo in modo significativo sulla produttività del settore agricolo a causa di perdite sia dirette che indirette con possibili gravi ripercussioni economiche in relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini vivi e dei relativi prodotti derivati all'interno dell'Unione e nell'export;

CONSIDERATO che il giorno 7 gennaio 2022 è stato convocato il Gruppo operativo degli esperti di cui all'art. 43, par. 2, lettera d, iii) del regolamento (UE) 2016/429, istituito con decreto del direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute del 16 luglio 2021;



Regione Lombardia

VISTO il resoconto della predetta riunione del citato Gruppo operativo degli esperti, che ha provveduto ad effettuare una valutazione epidemiologica finalizzata alla definizione della zona interessata sulla base dei criteri di cui all'art. 63 del regolamento (UE) 2020/687 nella quale, per contrastare la diffusione della malattia, attuare le misure di cui agli articoli da 63 a 67 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e individuare le ulteriori misure supplementari di cui all'art. 65, paragrafo 1, lettera c) del medesimo regolamento, nonché le misure di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605; in particolare ha evidenziato la necessità di sospendere in tutta la zona indicata l'attività venatoria e le altre attività all'aperto nelle zone in cui insistono i cinghiali selvatici per l'alto rischio di ulteriore diffusione, anche tenuto conto che la malattia è trasmissibile attraverso le movimentazioni di persone, veicoli e materiali contaminati;

VISTO altresì il verbale della riunione dell'Unità centrale di crisi (UCC), come regolamentata dall'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28 marzo 2013, convocata in data 10 gennaio 2021 che, preso atto e approvate le valutazioni e indicazioni presenti nel resoconto della riunione del Gruppo operativo degli esperti e tenuto conto delle richieste dei rappresentanti delle Regioni interessate dalla zona individuata e di quelle limitrofe, ha collegialmente deliberato la definizione della zona e l'attivazione di tutte le misure di cui alla normativa europea per il controllo e la prevenzione della diffusione della malattia;

VISTI inoltre:

- il dispositivo dirigenziale prot. n. 0000583 dell'11 gennaio 2022-DGSAFMDS-P con il quale è stata istituita la zona infetta ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1 del Regolamento delegato (UE) 2020/687;
- l'Ordinanza del Ministro della salute di intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 13 gennaio 2022 "Misure urgenti per il controllo della diffusione della Peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici" (GU serie generale numero 10 del 14 gennaio 2022);
- la Decisione di esecuzione (UE) 2022/62 della Commissione del 14 gennaio 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro la Peste suina africana in Italia;
- il decreto del Direttore generale della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari del Ministero della Salute n. 1195 del 18 gennaio 2022 "Misure di controllo e prevenzione della Peste suina



Regione Lombardia

africana";

TENUTO CONTO, pertanto, della necessità di vietare l'attività venatoria e le altre attività umane all'aperto che, prevedendo l'interazione diretta o indiretta con i cinghiali infetti o potenzialmente infetti, comportino un rischio per la diffusione della malattia;

RITENUTO necessario il coinvolgimento dei servizi veterinari locali e delle competenti Forze dell'ordine nelle relative attività di vigilanza e controllo;

CONSIDERATO che, fino al caso confermato di Peste suina africana in un cinghiale nel Comune di Ovada della Provincia di Alessandria, l'Italia (esclusa la Sardegna) era indenne dalla suddetta malattia, e che pertanto è fondamentale porre in atto ogni misura utile a un immediato contrasto alla diffusione della stessa e alla sua eradicazione a tutela della salute del patrimonio faunistico e zootecnico suinicolo regionale e nazionale e degli interessi economici connessi allo scambio intra UE e alle esportazioni verso i Paesi terzi di suini e prodotti derivati;

CONSIDERATA quindi la necessità ed urgenza di adottare immediatamente misure atte al controllo della diffusione della malattia nei suini selvatici (cinghiali) ed alla protezione dei suini allevati;

ORDINA

1. nei territori dei comuni della provincia di Pavia compresi nell'area di 10 Km confinante con la zona infetta, secondo quanto rappresentato nella mappa allegata al presente provvedimento, in conformità con le disposizioni previste dal regolamento di esecuzione (UE)2021/605, la sospensione:

- di tutta l'attività venatoria e di controllo compresa l'attività di allenamento e addestramento cani;
- delle gare e delle prove cinofile;
- della ricerca e raccolta dei tartufi;
- di tutte le attività che prevedano l'impiego di cani, fatta salva la possibilità da parte delle Regioni di autorizzare l'attività di ricerca attiva PSA con l'ausilio di cani;



Regione Lombardia

- del pascolo effettuato nella forma vagante;
 - delle manifestazioni sportive/competitive in area boschiva;
2. la sospensione, nei restanti comuni della provincia di Pavia:
- dell'attività venatoria vagante con l'ausilio del cane;
 - dell'attività venatoria collettiva (braccata e girata) al cinghiale;
 - dell'attività di controllo della specie cinghiale eseguita in modalità collettiva, ove prevista;
 - dell'attività di allenamento e addestramento cani;
3. che la vigilanza sull'applicazione delle misure di cui al presente articolo sia assicurata dalle competenti autorità in collaborazione con le competenti Forze dell'ordine;
4. il rafforzamento delle operazioni, da parte delle competenti Autorità, su tutto il territorio della Provincia di Pavia, del corretto smaltimento dei rifiuti mediante operazioni straordinarie che garantiscano la puntuale e regolare raccolta dei rifiuti nelle aree pubbliche e/o aperte al pubblico, con particolare riferimento alle aree verdi e alle piazzole di sosta lungo le strade e/o autostrade prevedendo anche lo svuotamento dei cestini con frequenza superiore;
5. che le disposizioni della presente ordinanza trovino applicazione dalle ore 00:00 del 22 gennaio 2022 e rimangano in vigore in funzione della situazione epidemiologica e almeno fino al 31 gennaio 2022.

DISPONE

la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.



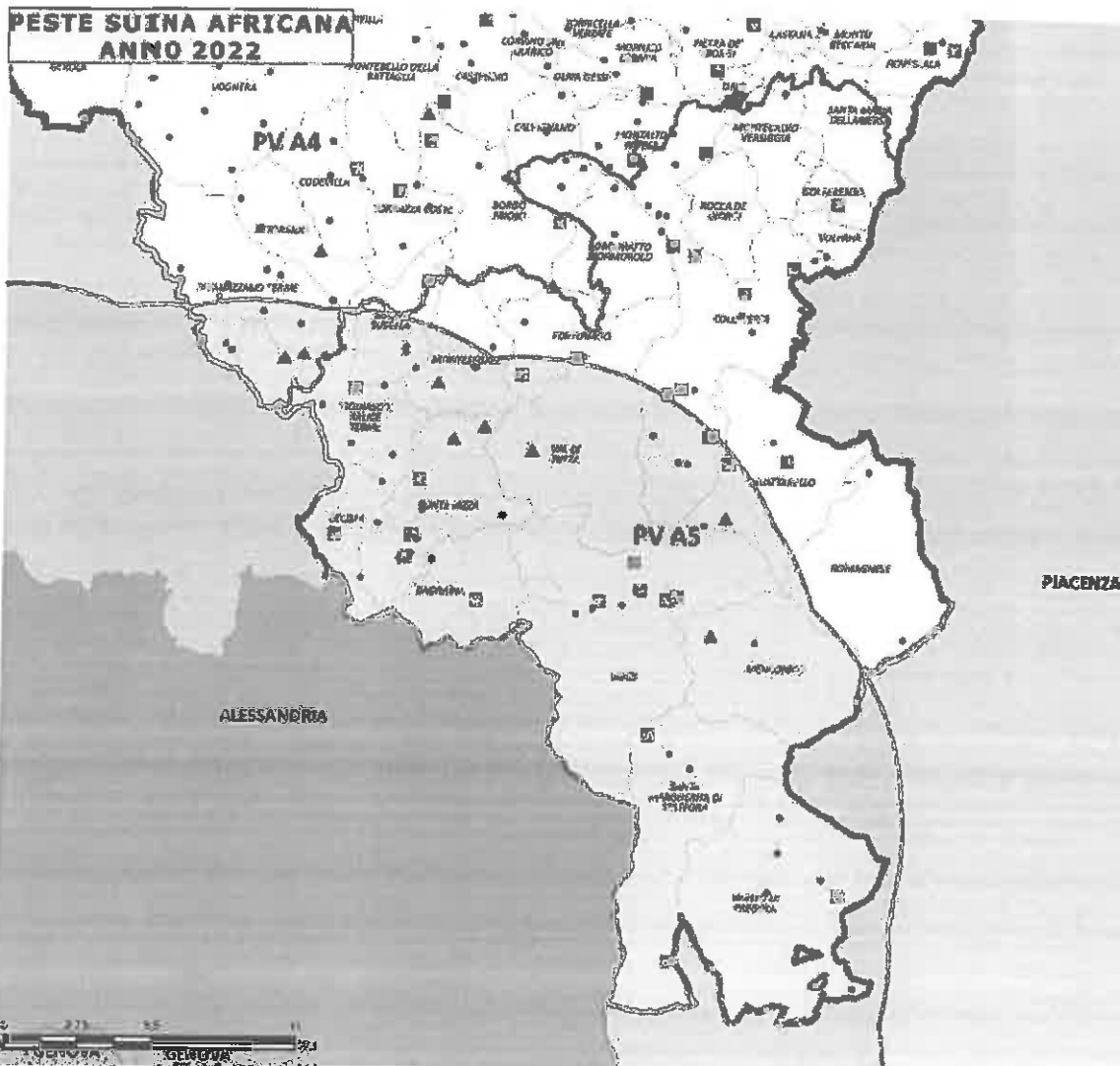
Regione Lombardia

IL PRESIDENTE

ATTILIO FONTANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

PESTE SUINA AFRICANA ANNO 2022



Legenda

- Allevamenti SUINI INTENSIVI
- Allevamenti SUINI
- Allevamenti Cinghiali
- Area di Caccia (ATC/CAC)
- AREA INFETTA
- Buffer: 10 km dall'area infetta

